



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Ordinanza N.
Data di registrazione

65
08/05/2025

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI E LOCALI APERTI AL PUBBLICO, GIARDINI PUBBLICI, PARCHI, SPIAGGE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione alle questioni connesse alle implicazioni di carattere di sicurezza, di decoro urbano e di carattere igienico-sanitario;

Valutato che l'elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi posti è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dall'Assessore all'Ambiente e alla Polizia Locale, raccolte dalla cittadinanza, e constatata la necessità di intervento con strumenti più incisivi per garantire il decoro e l'igiene dei luoghi pubblici ove si rileva frequentemente la presenza di deiezioni di cani, nonché cattivo odore dell'urina degli animali, spesso non dilavata;

Ravvisata la necessità di intervenire con un provvedimento ordinatorio non solo per prevenire comportamenti non adeguati, ma anche per reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del territorio, la sicurezza delle persone;

Ritenuto doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea;

Rammentata l'obbligatorietà concernente l'obbligo dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché l'obbligo di sottoporli al microchip;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000 che precede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle ordinanze sindacali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Legge 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animale di affezione";

Visti gli artt. 672 e 727 del Codice penale (*omessa custodia e malgoverno di animali e abbandono degli animali*);

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 n.70397 pubblicata sulla G.U. n. 209 del 6 settembre 2013;

Vista la Legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

La premessa è parte integrante e motivazionale del presente atto, ai sensi art. 3 della Legge n. 241/1990;

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, ai proprietari e/o conduttori di cani durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree verdi, nelle spiagge e in generale in tutte le aree pubbliche, di adottare le seguenti misure:

1. Di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 e non inferiore a mt. 1,00;
2. di non abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi e relativi riquadri di alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi, giardini e aree verdi pubbliche o comunque qualsiasi luogo accessibile al pubblico) le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate;
3. al conduttore dei cani di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'esportazione e contenimento delle feci animali in numero sufficiente. Al proprietario o conduttore dei cani è fatto obbligo di pulire immediatamente anche le deiezioni liquide e, pertanto, portare con sé appositi contenitori contenenti acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche e detergenti. Tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza (forze di polizia e Polizia Locale);
4. quanto raccolto e opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere depositato negli appositi contenitori porta rifiuti (indifferenziato) o negli appositi contenitori per deiezioni canine, ove presenti;

Restano confermate:

- l'osservanza delle disposizioni e le sanzioni di cui all'art. 5 della Legge n.281/1991 concernenti:
- l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art.3 della Legge n.281/1991;
- l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento del microchip;
- la responsabilità gravante sul proprietario o sul conduttore dell'animale, per danni eventualmente arrecati a persone o cose, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nonché per le accertate violazioni della presente ordinanza.

AVVERTE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale alla Polizia Locale oltre che alle forze di Polizia dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai servizi veterinari dell'ASL e a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita;

Avverso il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio – sede distaccata di Latina entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di Euro € 500,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia. Avverso il verbale di contestazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/1981, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato:

Alla Prefettura di Latina;

Alla ASL di Latina;

Agli organi di Polizia Statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza);

Alla Capitaneria di Porto – Delegazione di Spiaggia di Scauri di Minturno;

Al Comando Polizia Locale di Minturno;

Agli uffici comunali competenti in materia (Ufficio Igiene e Ufficio Contenzioso);

Dispone altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Minturno, (www.comune.minturno.lt.it) e le pubblicazioni di legge.

Il Sindaco

GERARDO STEFANELLI / ArubaPEC S.p.A.